



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – Vimodrone
Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

POLIZIA LOCALE

Registro Interno n. **40**

Registro Generale n. **766**

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
POLIZIA LOCALE**

Assunta nel giorno 15-11-2019

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 711 DEL 31.10.2019.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO C.U.C.

Premesso che il Comune di Vimodrone ha la necessità di selezionare un contraente a cui affidare l'appalto di noleggio di un sistema integrato per il controllo delle violazioni semaforiche omologate per l'accertamento a distanza delle infrazioni al Codice della Strada presso alcune intersezioni semaforiche e/o attraversamenti pedonali semaforizzati e dei servizi connessi al noleggio, essendo in scadenza l'attuale contratto.

Dato atto come il Responsabile unico di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il dott. Giovanni Pagliarini;

Preso atto della determinazione R.G. n. 711 del 31/10/2019 con cui si è approvato il progetto e deciso di contrattare assunta dal Comune di Vimodrone

Verificato come nella documentazione approvata con la determina sopra citata, e precisamente nel capitolato, per puro errore materiale, all'art. 26 vi è un refuso nella parte in cui il Comune si riserva di richiedere le varianti in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del 5% e pertanto occorre sostituire l'articolo eliminando la dicitura *"Il Comune, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del cinque per cento dell'ammontare complessivo. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del cinque per cento in meno del corrispettivo complessivo, il fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite."*

Dato atto come il testo novellato dell'art. 26 del capitolato risulta essere il seguente:

“Il Comune potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dall’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’ammontare ed ai patti, prezzi e condizioni ivi indicati, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo, il fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite. Con la sottoscrizione del contratto il fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non sia stata approvata dal direttore dell’esecuzione, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistenti”

Visti:

- il DPR 207/2010 e s.m.i per le parti ancora in vigore;
- il DLgs. n. 267/2000;
- il DLgs 18/04/2016 n.50;

La Dottoressa Chiara Gregorini Responsabile del Settore Contratti e Affari Legali del Comune di Vimodrone nonché dell’Ufficio Unico operante come CUC firma in sostituzione del Comandante della Polizia Locale Responsabile del Settore Sicurezza, assente, in base al Decreto Sindacale 6/2019

DETERMINA

1. Di approvare la modifica dell’art. 26 del capitolato nella parte in cui il Comune si riserva di richiedere le varianti in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del 5% e pertanto occorre sostituire eliminando al dicitura *“Il Comune, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del cinque per cento dell’ammontare complessivo. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del cinque per cento in meno del corrispettivo complessivo, il fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.*

2. Di dare atto come il testo novellato dell’art. 26 del capitolato risulta essere il seguente:

“Il Comune potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dall’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’ammontare ed ai patti, prezzi e condizioni ivi indicati, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo, il fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite. Con la sottoscrizione del contratto il fornitore

Determinazione POLIZIA LOCALE n.40 del 15-11-2019 COMUNE DI VIMODRONE

espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non sia stata approvata dal direttore dell'esecuzione, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistenti.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Gregorini Chiara